

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

LE RISORSE ASSEGNATE E TRASFERITE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
AMMINISTRATIVO

Il federalismo amministrativo delineato, in via di principio, dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, consiste nel trasferimento di competenze e funzioni agli enti locali, nonché delle risorse finanziarie alle stesse correlate, necessarie per la sua effettiva attuazione. Lo "stato dell'arte" relativo all'assegnazione ed attribuzione delle predette risorse finanziarie costituisce l'oggetto di un apposito rapporto del Ministero dell'interno (disponibile sul sito www.mininterno.it) che ne analizza la situazione al 27 settembre 2002, oggetto di modifiche ed integrazioni il 22 ottobre appena trascorso. L'analisi rileva l'entità complessiva delle risorse spettanti agli enti locali per gli anni 2001-2003, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ed ai relativi decreti attuativi (DDPCM 5 agosto 1999, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000, 21 marzo 2001), analisi della quale, di seguito, ne sono sinteticamente evidenziati gli elementi più rilevanti.

Per l'anno 2001 le risorse assegnate in termini di spettanza non coincidono con quelle previste per tutte le funzioni conferite. In particolare, per le funzioni relative:

- alle opere pubbliche ed ai trasporti, la quota di riserva indicata per comuni e province, per le spese di funzionamento è stata ridotta di 6 dodicesimi, riduzione operata in applicazione dell'accordo siglato il 1° febbraio 2001 in sede di Conferenza unificata. L'accordo prevedeva che l'assegnazione del

personale avvenisse con decorrenza 1° luglio 2001, e quindi - tenuto conto che le spese di funzionamento sono strettamente collegate al personale - le risorse sono state rapportate al periodo di effettivo transito del personale;

- alla viabilità, le cui risorse sono state ridotte a causa dell'affidamento della gestione delle strade all'ANAS sino al 30 settembre 2001, e per effetto delle riduzioni di competenza e di cassa previste dalla Finanziaria 2001;
- agli invalidi civili, le cui risorse sono state assegnate nella misura dei 10 dodicesimi di quella indicata dai decreti attuativi;
- all'istruzione scolastica: dato che le risorse finanziarie saranno trasferite a decorrere dell'anno scolastico 2002-2003, nell'anno 2001 non è stata attribuita alcuna somma;
- alla polizia amministrativa ed alla protezione civile, è stato assegnato il 100% delle risorse previste.

Sulla base della determinazione delle somme spettanti sopra ricordate, ai comuni non è stata trasferita alcuna risorsa: la mancata attribuzione di risorse finanziarie è determinata dall'insufficienza di fondi assegnati al Ministero dell'interno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il trasferimento delle risorse dovute per l'anno 2001 è previsto nel corso del corrente esercizio.

Anche per il 2002 le risorse spettanti per le funzioni trasferite non coincidono con quelle previste nei decreti attuativi. In particolare, per le funzioni relative a:

- opere pubbliche, trasporti, viabilità, invalidi civili, polizia amministrativa e protezione civile è stato assegnato il 100% delle risorse previste.

L'assegnazione è completa anche per le funzioni attinenti l'ambiente, fatta eccezione per gli enti della regione Calabria ai quali non è stata assegnata alcuna risorsa, in ragione dello stato di emergenza in materia di tutela delle acque ed alla nomina del competente Commissario delegato;

- istruzione scolastica, le risorse finanziarie sono state assegnate nella misura dei 4 dodicesimi di quelle previste, tenuto conto della decorrenza del trasferimento (anno scolastico 2002/2003).

Ai Comuni le risorse finanziarie per il 2002 sono effettivamente erogate in tre rate (febbraio, maggio ed ottobre) come stabilito dal Decreto 21 febbraio 2002.

Per l'anno 2003, allo stato degli atti, le risorse spettanti e da trasferire agli enti risultano quantificabili nella stessa misura di quelle relative all'esercizio attualmente in corso, fatta eccezione per:

- l'ambiente, con riferimento agli enti locali calabresi, anche per i quali spettano le risorse previste;
- alla viabilità, poiché le risorse per le spese in conto capitale a carattere continuativo saranno ridotte dal 12,136%, mentre le altre risorse saranno assegnate per il totale;
- all'istruzione scolastica, perché saranno trasferite tutte le risorse previste.

L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE AD UN ANNO DELLA MODIFICA COSTITUZIONALE

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ha sostituito l'art. 119 della Costituzione, statuendo, fra l'altro, che:

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio...”. Il dettato costituzionale riconosce l'autonomia impositiva degli enti locali prevedendo che possono stabilire i tributi e le entrate da applicare - e, si ritiene, anche in quale modo applicarli - dovendo conseguire, con tale gettito, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. L'autonomia deve essere esercitata:

- a) in armonia con la Costituzione;
- b) secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Occorre però considerare anche l'art. 117, Cost., che attribuisce alla legislazione concorrente delle Regioni "l'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", fatto salva "la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". La definizione dei tributi che gli enti locali potranno applicare discenderà, pertanto, da un doppio intervento normativo statale e regionale.

Non vi è dubbio che si tratta di un quadro normativo assai complesso, tant'è che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge predetta costituzionale, ha preferito non trattare la materia dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119, riservandola ad un diverso, più complesso e futuro provvedimento. Pertanto, la Conferenza unificata di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997, con accordo sottoscritto il 20 giugno 2002, ha invece stabilito che per l'attuazione del federalismo fiscale deve essere prevista una conferenza mista per definire l'impianto complessivo, con l'avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le funzioni amministrative attribuite agli enti locali. Ciò testimonia la difficoltà, ed anche l'importanza, di definire un nuovo sistema di finanziamento delle autonomie locali alle quali sono state attribuite, in generale, tutte le funzioni amministrative e, quindi, il complesso delle attività della P.A. che incidono più direttamente sul cittadino.

Con i migliori saluti.

Ottobre 2002